



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 7 DEL 18-02-2021**

Alba Adriatica, li 18-02-2021

Registro Generale n. 12

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 DEL 18-02-2021

Oggetto: EMERGENZA COVID_19. REVOCA ORDINANZA N. 5 - R.G. N. 6 DEL 08/02/2021, ADOTTA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 3 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833 E DELL'ART. 50 T.U.E.L. RELATIVA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBA ADRIATICA

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di febbraio,

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23/2/2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, in Legge 5 marzo 2020 n. 13;

VISTO il decreto-legge 25/3/2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" in corso di conversione;

VISTI:

- il DPCM 25/2/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 47 del 25/2/2020;
- il DPCM 1/3/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1/3/2020;
- il DPCM 4/3/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 55 del 4/3/2020;

- il DPCM 8/3/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 59 dell'8/3/2020;
- il DPCM 9/3/2020, recante “Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 62 del 9/3/2020;
- il DPCM 11/3/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 64 del 11/3/2020;
- il DPCM del 22/3/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM del 1/4/ 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 88 del 2/4/2020;
- Il DPCM del 26/4/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/4/2020;
- Il D.P.C.M. del 17/5/2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 17/5/2020;

VISTE, inoltre:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20/3/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicata nella G.U. n. 73 del 20/3/2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22/3/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicata nella G.U. n. 75 del 22/3/2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 28/3/2020 recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata nella G.U. n. 84 del 29/3/2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1^ Agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020 recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021»;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;

VISTO il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto tra il Ministro dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 07 agosto 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 07 settembre 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in pari data, con il quale le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, sono state altresì confermate, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma ed è stato, tra l'altro, sostituito il disposto di cui all'art. 1, comma 6, lettera r), primo periodo, del DPCM 7 agosto 2020 dal seguente: «r) *ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell' attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21*”;

VISTO il D.P.C.M. del 13 Ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05563) (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020);

VISTO il D.P.C.M. del 18 Ottobre 2020, che espressamente disciplina: “ *la lettera r) è sostituita dalla seguente: “r) fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021(cd. “Piano scuola”), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed Enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997....”*”

VISTO il D.P.C.M. del 24 Ottobre 2020 avente ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*». (20A05861) (GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020)

VISTO il D.P.C.M. del 14 Gennaio 2021 avente ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*». (21A00221) (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2)

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (*Interventi d'urgenza*), sancisce che: “1. *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*”;

VISTA la comunicazione trasmessa al Sindaco ed al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Alba Adriatica in data 11 febbraio 2021 dalla ASL di Teramo – Servizio U.C.A.T. con la quale si disponeva, tra le altre, l'interruzione delle attività didattiche in presenza per gli alunni della classe “...*omissis*...” della Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Alba Adriatica;

DATO ATTO che in considerazione di quanto al punto precedente, si era provveduto all'adozione dell'Ordinanza Sindacale n. 5 - R.G. 6 del 08/02/2021, di sospensione in via cautelativa, delle attività didattiche della classe “...*omissis*...”, della Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Alba Adriatica;

DATO ATTO che la ASL di Teramo, servizio U.C.A.T. – Unità coordinamento assistenza territoriale, con nota del 17/02/2021 prot. n. 28845 trasmessa via *e-mail* in pari data, e depositata agli atti della presente ordinanza, ha notiziato il Dirigente Scolastico e l'Ente che gli alunni della classe interessata dal provvedimento sindacale, escono dal servizio di sorveglianza sanitaria attiva e possono riprendere le attività didattiche in presenza a partire dal 18/02/2021, ad eccezione per i singoli alunni che risultano ancora attenzionati direttamente dalla ASL con obbligo di isolamento;

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra, che siano venute meno le condizioni in base alle quali si è disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza della classe “...*omissis*...”, della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo di Alba Adriatica;

RITENUTO per i motivi sopra esposti e nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, di dover procedere alla **revoca** della propria precedente Ordinanza n. 5 - R.G. 6 del 08/02/2021, avente ad oggetto “*Emergenza COVID_19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della Legge 23 Dicembre 1978 n. 833 e dell’art. 50 T.U.E.L. relativa alla Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Alba Adriatica*”, essendo cessate le motivazioni per la sua adozione;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate, integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

VISTI:

- l’art. 32 della Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;
- l’art. 117 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
- l’art. 50 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

La revoca con effetto immediato della propria precedente Ordinanza n. 5 - R.G. N.6 del 08/02/2021 avente ad oggetto “*Emergenza COVID_19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della Legge 23 Dicembre 1978 n. 833 e dell’art. 50 T.U.E.L. relativa alla Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Alba Adriatica*”.

Resta fatta salva l’adozione di eventuali e successivi provvedimenti in considerazione dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID_19, fermo restando i provvedimenti statali e regionali vigenti e fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti assunti dalla A.S.L. di Teramo.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente.

2. La trasmissione di copia a:

- al Sig. Prefetto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Alba Adriatica;
- alla A.s.l. di Teramo - Servizio SIESP;
- Al Sig. Comandante del Comando Compagnia di Alba Adriatica;
- Al Comando della Polizia Locale di Alba Adriatica;
- Al Responsabile del Servizio Scolastico del Comune di Alba Adriatica;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

IL SINDACO

F.to Prof.ssa Antonietta Casciotti

Ordinanza SINDACO n.7 del 18-02-2021 COMUNE DI ALBA ADRIATICA